

FATTURA ELETTRONICA

Copia di cortesia utilizzabile anche ai fini delle detrazioni

Poggiani a pag. 31

FATTURA ELETTRONICA/ Chiarimento fornito in una faq dell'Agenzia delle entrate

Copia di cortesia, rilievo fiscale
Il documento utilizzabile anche ai fini delle detrazioni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per il solo consumatore finale la copia di cortesia della fattura elettronica ha valenza anche ai fini fiscali. È vero, infatti, che in caso di discordanza il documento digitale in mano all'Agenzia delle entrate è quello valido. Ma se il contribuente riesce a dimostrare che il contenuto corretto è quello della copia cartacea in suo possesso (ad esempio portando documentazione sul pagamento eseguito) allora è proprio tale copia ad avere la prevalenza e a poter essere utilizzata anche ai fini delle detrazioni.

Dopo la ricognizione sulle soluzioni (fai-da-te) degli italiani per la risoluzione di numerose problematiche emergenti in questa prima fase di applicazione della fatturazione elettronica (si veda *ItaliaOggi* di ieri) e in attesa dei necessari e ulteriori chiarimenti, numerose sono le situazioni che si presentano quotidianamente.

Una delle più ricorrenti, dibattuta in dottrina con indicazioni diametralmente opposte, riguarda la validità della cosiddetta «copia di cortesia» rilasciata anche a favore dei soggetti non stabiliti, ma soprattutto a favore dei consumatori finali; si pensi alla prestazione di servizi destinata a far fruire, per esempio, della detrazione per la ristrutturazione e/o per il risparmio energetico (ma gli esempi possono essere più numerosi).

Si evidenzia, preliminarmente, che in tutti i casi in cui corre l'obbligo di emissione di fatturazione elettronica, la fattura stessa, emessa nel formato legale (XML), è l'unico documento rilevante ai fini civili e fiscali, sia per l'emittente, sia

per il destinatario, con obbligo di conservazione digitale a norma, ai sensi dei decreti 17/6/2014 e 3/12/2013; quindi il legale o il commercialista, per la propria prestazione eseguita nei confronti di un privato cittadino, non partita Iva, deve emettere sempre la fattura digitale.

Per esigenze, innanzitutto, di leggibilità (problema superato con i convertitori del formato XML) al cliente può essere consegnata una copia cartacea (anche in versione .pdf) che non assume alcun valore fiscale, giacché tale documento viene considerato una mera «copia di cortesia»; ciò è diventato un obbligo, a partire dallo scorso 1° gennaio, per i clienti non stabiliti (esteri) e per i consumatori finali nazionali (privati).

Non solo. La fattura elettronica deve essere emessa anche a favore di soggetti che non sono tenuti alla relativa emissione come i forfettari, di cui ai commi da 54 a 89, art. 1, legge 190/2014, i minimi, di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 27, di 98/2011 e i produttori agricoli esonerati, di cui al comma 6, dell'art. 34, dpr 633/1972; nonché gli operatori sanitari che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (Sts).

Quindi, in aderenza alle vigenti disposizioni e sulla base di quanto indicato nella risposta a una Faq dall'Agenzia delle entrate, prelevabile dal sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it), qualora il cliente sia un consumatore finale (quindi l'operazione si collochi nell'ambito del «B2C»), l'esercente e/o il prestatore dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica (ma anche anticipatamente, vista la possibilità,

almeno per la fase transitoria fino al 30/6/2019, di non essere inciso da sanzioni in presenza di una fatturazione successiva rispetto al momento impositivo, di cui all'art. 6, dpr 633/1972, sempreché l'emissione avvenga entro il termine relativo alla liquidazione periodica), una copia analogica o elettronica

della fattura (provvedimento Ade, 30/04/2018), comunicando «contestualmente» che il documento è messo a disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web delle Entrate.

La stessa Agenzia delle entrate, sulla perplessità della valenza della «copia di cortesia», precisa che, ai fini del controllo documentale, di cui all'articolo 36-ter del dpr 600/1973, andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica (quindi cartacea) rilasciata al consumatore finale, con la conseguenza che in caso di discordanza nei contenuti fra la fattura elettronica e la copia cartacea (di cortesia), e fatta salva la prova contraria (per esempio l'entità del pagamento effettuato), saranno ritenuti «validi», anche ai fini tributari, quelli della fattura digitale.

La ratio è chiara giacché, se il soggetto cedente e/o prestatore rientra nell'obbligo di fatturazione elettronica, solo la fatturazione elettronica è la fattura «reale» (valida) ovvero il file «XML» che, per obbligo legislativo, deve transitare dal Sistema di interscambio (SdI) ed essere da quest'ultimo accettato, affinché la fattura si possa considerare a tutti gli effetti emessa.

Posta l'indicazione, da parte dell'emittente, del codice convenzionale «0000000» anche nelle circostanze in cui il cessionario e/o committente sia

un consumatore finale, con l'indicazione dei dati nel campo «CodiceFiscale» e non il campo «IdFiscaleIva» e il fatto che la fattura elettronica sia a disposizione nel «Cassetto fiscale», non è richiesto che la copia di cortesia sia inviata tramite Pec o tramite mail ordinaria, ma semplicemente consegnata alla controparte (privato), con contestuale comunicazione della messa a disposizione della stessa in formato digitale sul sito delle Entrate (tale indicazione, per esempio, potrebbe essere stampata sulla copia di cortesia). La consegna della «copia di cortesia» ha ingenerato molta confusione, sebbene introdotta con le migliori intenzioni, poiché molti ritengono che la fattura cartacea sia valida anche per la registrazione e lo scarico di costi e dell'Iva (si pensi, per esempio alle spese per alimenti e bevande o di altro genere, e relativa Iva, sostenute nell'ambito di una catena di ristorazione e/o alberghiera che ha rinviato a un momento successivo l'emissione della fattura elettronica in questa prima parte dell'anno) anche da parte di imprese e lavoratori autonomi, ma non è così; i soggetti passivi Iva (e non i consumatori finali), quindi imprese e lavoratori autonomi, anche in regime sostitutivo, devono, ai fini dell'esercizio delle detrazioni (costo e Iva), scaricare il file in formato XML, con data non anteriore a quella di ricevimento da parte del SdI o sul canale informatico dedicato, ai sensi dell'art. 25, dpr 633/1972 (circ. 1/E/2018), procedendo nella relativa contabilizzazione.

© Riproduzione riservata